



**COMUNE DI UDINE**

N. 264 Rep.

c.f.00168650307

**Convenzione per la gestione del centro culturale per le arti visive di via Asquini.**

ooo000ooo

L'anno duemilacinque addi DECI del mese di FEBBRAIO  
(10.02.2005) in Udine, nella Residenza Municipale,

**f r a**

Il **COMUNE DI UDINE**, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Politiche sociali, educative e culturali, dott.ssa Chiara Gallo, nata a Sarno (SA) il 10/08/50, la quale agisce ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

**e**

l'**Associazione CENTRO PER LE ARTI VISIVE**, con sede in UDINE, Via Asquini, 33 - c.f. 94085670308, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Thomas Bertacche, nato a Udine il 24/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede del Centro, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 3 dicembre 2004, come risulta dall'estratto dal libro Verbali del Consiglio di Amministrazione certificato conforme dal notaio Avv. Bruno Panella in data 14/12/2004, N. Rep. 67493, che si allega sub A);

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 48 d'ord. del 24 marzo 2003, esecutiva a' termini di legge, si stabiliva di costituire, unitamente al Centro Espressioni Cinematografiche C.E.C. di Udine e alla Cineteca del Friuli di Gemona, un'associazione denominata "Centro per le Arti Visive", e di concedere in uso alla predetta Associazione l'immobile situato in Via

Asquini n.33 – destinato a sede del Centro Culturale per le Arti Visive -  
regolando mediante contratto di servizio, l'utilizzo dell'immobile stesso e  
la gestione dei servizi inerenti la realizzazione delle attività ivi previste;

- che con atto del notaio avv. Bruno Pannella stipulato in data 21 maggio 2003 n.63850 Rep. n.22981 Racc., qui registrato il 6 giugno seguente al n.4324 Atti Pubblici, veniva costituita la suddetta Associazione;
- in previsione dell'apertura del Centro Culturale per le Arti Visive si rende necessario stipulare con l'Associazione "Centro per le Arti Visive", la convenzione prevista dalla succitata deliberazione consiliare, atta a disciplinare e regolare i rapporti tra il Comune di Udine e l'Associazione stessa fissando le condizioni relative alla concessione dell'immobile di via Asquini n.33 e alla gestione dei relativi servizi culturali;
- con determinazione dirigenziale n. 2004/4601/144 d'ord., n. cron. 4597/04 esecutiva in data 12 ottobre 2004, si stabiliva di stipulare la convenzione di cui trattasi la cui bozza veniva contestualmente approvata;

**Tutto ciò premesso e confermato dalle Parti, si conviene e si stipula**  
quanto segue

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 1) la presente convenzione ha per oggetto:
  - a. la concessione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Asquini n.33 e relative pertinenze, destinato a sede del Centro Culturale delle Arti Visive;
  - b. la gestione delle attività previste all'interno del Centro come specificate ai successivi artt.11 e 12.

#### **ART. 2 - CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE**

## ART. 2 - CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE

- 1) Il Comune di Udine, di seguito denominato Comune, concede all'Associazione Centro per le Arti Visive, di seguito denominata Associazione, che accetta, l'uso dell'immobile di proprietà comunale, denominato Centro Culturale per le Arti Visive, sito in Udine in Via Asquini n.33;
- 2) Oggetto della concessione sono tutti gli spazi relativi allo stabile succitato, nonché le aree e spazi esterni con esclusione dell'area destinata a parcheggio per la quale saranno successivamente individuate le modalità di utilizzo;
- 3) Costituiscono altresì oggetto di concessione i beni mobili strumentali e d'arredo al predetto immobile come descritti nell'elenco allegato allo stato di consistenza dell'immobile di cui al successivo art.3 c.1);
- 4) La concessione dell'immobile è strumentale alla gestione del Centro Culturale per le Arti Visive, in funzione dell'affidamento del corrispondente servizio pubblico precisato all'art. 11.

## ART. 3 - SPAZI, BENI ED ATTREZZATURE

- 1) Il Comune consegnerà all'Associazione l'immobile oggetto della presente concessione previa redazione in contraddittorio di apposito verbale dello stato di consistenza dell'immobile, e degli impianti, con allegato elenco dei beni mobili oggetto di inventario. Il predetto verbale sarà sottoscritto dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture o da un suo delegato e da un rappresentante designato dall'Associazione.
- 2) Dalla data di consegna l'Associazione assume la diretta responsabilità della gestione dei beni assegnati, che l'Associazione medesima si impegna sin d'ora a riconsegnare al termine della concessione in buone condizioni fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
- 3) L'Associazione si impegna a:
  - a) provvedere a sue spese al completamento degli arredi e degli impianti per gli spazi del Centro non previsti nel progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta n.753 d'ord. del 30 ottobre 2001;
  - b) provvedere a sue spese ad eventuali implementazioni e/o sostituzioni delle attrezzature tecnologiche cinematografiche, ivi comprese le

sostituzioni dovute a rotture o disfunzioni insanabili che dovessero intervenire dopo la scadenza della garanzia rilasciata dalla ditta costruttrice/installatrice;

- c) alla installazione delle linee e degli apparecchi telefonici e/o di altri impianti informatici e di trasmissione dati che l'Associazione dovesse ritenere opportuni per il migliore svolgimento delle attività.
- 4) Il concessionario si impegna a cedere gratuitamente al Comune, allo scadere o comunque alla data del venir meno della concessione, tutti gli arredi e le attrezzature di cui al comma 3, nonché tutte le opere e/o migliorie eventualmente realizzate in conseguenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in adempimento delle clausole previste dalla presente convenzione, senza vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo e/o di risarcimento.
- 5) L'Associazione dovrà tempestivamente segnalare al Comune qualsiasi modifica dello stato dei beni oggetto di concessione, dovuto ad eventi che alterino la consistenza del patrimonio avuto in consegna, quali furti, rotture, ecc.
- 6) L'installazione da parte dell'Associazione di beni destinati ad arredo stabile dei locali concessi dovrà essere previamente comunicata al Comune di Udine.

#### ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La durata della concessione, oggetto della presente convenzione è stabilita in anni 15 (quindici) e avrà decorrenza da gennaio 2005.
- 2) Alla scadenza potrà essere rinnovata per periodi di pari durata previo apposito provvedimento del Comune.
- 3) Le parti potranno in ogni momento modificare o integrare consensualmente il presente atto, in vigore del medesimo, al fine di renderlo maggiormente confacente alle rispettive esigenze, nell'interesse comune.
- 4) Per comprovate e gravi esigenze di interesse pubblico, il Comune potrà revocare, o sospendere temporaneamente l'efficacia della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Associazione. L'attuazione di quanto precede dovrà in ogni caso tener

conto, per quanto possibile, degli impegni già assunti dall'Associazione nei confronti di terzi.

#### **ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE**

- 1) L'Associazione si impegna a corrispondere al Comune, a titolo di canone per l'uso dei beni in oggetto del presente atto, un importo annuo pari ad Euro 7.500 + I.V.A.. Il canone relativo alla prima annualità sarà calcolato in funzione del periodo di effettivo utilizzo.
- 2) Il predetto canone sarà rivisto e aggiornato con cadenza triennale.

#### **ART. 6 - DIRITTI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO**

- 1) Ferme restando la finalità della presente concessione, come precisata all'art. 2 c.4, è facoltà dell'Associazione subconcedere a terzi gli spazi di cui all'art. 2 c.2. Per terzi si intendono anche i singoli Associati.
- 2) Nel caso di affidamento a terzi, l'Associazione rimane comunque unica responsabile nei confronti del Comune per le obbligazioni assunte con la presente convenzione e per eventuali danni che fossero provocati alla struttura.
- 3) La concessione in uso a terzi dei locali del Centro Culturale per le Arti Visive, competerà all'Associazione nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dall'Associazione medesima, che provvederà a determinare i canoni, le tariffe e i prezzi connessi all'utilizzo dei locali, tenuto conto dei costi di gestione e di ogni altro onere in modo di garantire il conseguimento dell'equilibrio gestionale.

#### **ART. 7 - FACOLTA' DI UTILIZZO DEGLI SPAZI OGGETTO DI**

##### **CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE**

- 1) Il Comune di Udine, compatibilmente con la programmazione ordinaria dell'Associazione, potrà usufruire gratuitamente degli spazi oggetto della presente concessione per un numero massimo di 30 giornate all'anno, sia per l'utilizzo diretto sia per l'utilizzo da parte di terzi.
- 2) La gratuità riguarda solo l'utilizzo dei locali, mentre le spese per servizi e utenze correlate all'utilizzo dei medesimi saranno a carico del

Comune o del terzo concessionario, fatti salvi eventuali diversi accordi derivanti da peculiari rapporti di collaborazione.

- 3) Le date di utilizzo di cui sopra dovranno essere comunicate all'Associazione con congruo anticipo ed essere riscontrate entro 7 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8 - AUTORIZZAZIONI

- 1) Oltre che alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica, saranno soggette ad espressa autorizzazione preventiva del Dipartimento Infrastrutture tutte le modifiche impiantistiche, edilizie ed architettoniche che riguardano i beni inseriti nello stato di consistenza, incluse quelle relative agli spazi esterni concessi in uso. L'autorizzazione preventiva è condizione per l'assunzione in capo al Comune degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari dopo la realizzazione.
- 2) Anche per la realizzazione di opere temporanee l'Associazione è tenuta ad acquisire eventuali autorizzazioni urbanistico-edilizie qualora previsto dalla vigente normativa e a darne contestuale comunicazione al Dipartimento Infrastrutture. Restano esclusi da tale procedura gli allestimenti temporanei che costituiscono elementi di arredo per la realizzazione di attività di carattere espositivo, ecc.

#### ART. 9 MANUTENZIONI

- 1) L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, si impegna a realizzare, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle aree esterne concessi e degli impianti tecnologici e strumentali di cui l'immobile è dotato.
- 2) Le manutenzioni straordinarie dei beni di cui al precedente comma restano a carico del Comune di Udine per i primi cinque anni di concessione, dal sesto anno in poi l'Associazione provvederà, a propria cura e spese a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Il Comune, nei primi cinque anni di concessione, potrà

\* vedi modifiche art. 557 Rep. / 2001

incaricare l'Associazione di eseguire eventuali interventi di manutenzione straordinaria previo piano di intervento autorizzato e finanziato dal Comune.

- 3) Non verranno considerati negli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune le modifiche a strutture edilizie o impianti eseguiti successivamente alla consegna dell'immobile e spazi annessi, qualora funzionali alle sole esigenze dell'Associazione, in quanto considerati nuovi interventi. Successivamente a questi interventi dovrà essere redatto un nuovo stato di consistenza dal quale si ripartirà ridefinendo la manutenzione ordinaria e straordinaria nei termini e con le modalità stabilite nel presente articolo.
- 4) Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi tecnici e tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la conservazione e la funzionalità dei beni oggetto di concessione. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi dovuti a esigenze impreviste e/o imprevedibili nonché gli adeguamenti a disposizioni normative.
- 5) L'Associazione si impegna all'inizio di ogni esercizio - con esclusione del primo anno - a redigere il piano annuale delle manutenzioni ordinarie, a comunicarlo al Comune di Udine e ad eseguire gli interventi previsti entro l'anno di competenza.
- 6) L'Associazione potrà far eseguire tutti gli interventi di cui ai punti precedenti, secondo le modalità che riterrà più convenienti sia sul piano tecnico che economico (assunzione diretta - appalto - affidamento diretto a terzi ecc.) purché vengano comunque assicurati i risultati e le condizioni ottimali atte alla salvaguardia e tutela del Centro, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 7) Qualora l'Associazione faccia intervenire imprese esterne per lavori di manutenzione esse dovranno possedere le certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per i lavori assegnatigli nonché procedere all'eventuale aggiornamento dello stato di consistenza rispetto ai lavori eseguiti.
- 8) Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. A seguito dei predetti interventi l'Associazione dovrà procedere all'aggiornamento dello stato di consistenza dei beni rispetto ai lavori eseguiti.

- 9) L'Associazione dovrà inoltre predisporre il Piano di Emergenza e il Fascicolo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle componenti edilizie e tecnologiche del Centro.
- 10) L'Associazione è tenuta a garantire l'esecuzione degli interventi necessari anche se dipendenti da danni cagionati da terzi o da altri eventi non riconducibili al concetto di caso fortuito.

#### ART. 10 - CUSTODIA, E CONDUZIONE TECNICA DEL CENTRO

- 1) L'Associazione si obbliga alla custodia, alla sorveglianza e alla conduzione tecnica del Centro Culturale per le Arti Visive:
  - a) Per custodia si intende l'obbligo di vigilanza e di controllo dell'immobile e dei beni in esso contenuti, seguendo tutti i possibili accorgimenti idonei e necessari per garantirne la conservazione, la tutela, l'efficienza e il mantenimento della massima pulizia, igiene e decoro.
  - b) Per sorveglianza si intende l'obbligo di verificare, garantire e far garantire il corretto utilizzo della struttura, delle attrezzature e dei beni del Centro.
  - c) Per conduzione tecnica si intende l'obbligo di vigilanza e rispetto delle prescrizioni tecniche tese a garantire il perfetto stato di efficienza e di conservazione degli impianti, della struttura e dei beni pertinenziali del Centro.
- 2) Le Parti convengono che per quanto concerne la gestione degli impianti meccanici, termici e di condizionamento, questa venga inglobata, come estensione contrattuale, all'interno del contratto di servizio "gestione calore" che il Comune di Udine ha in essere con AMGA S.p.A. Gli oneri relativi agli interventi dell'AMGA verranno posti a carico delle parti secondo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.
- 3) Gli adempimenti procedurali connessi alla gestione degli altri impianti esclusi quelli di cui al precedente comma - impianti elevatori, scariche atmosferiche, elettrico, ecc - rimangono a carico dell'Associazione che dovrà adempiere, sotto la propria responsabilità civile e penale, a tutto quanto previsto dalla normativa con riguardo alla specifica



destinazione d'uso dei locali per la gestione della sicurezza antincendio.


### Art. 11 - GESTIONE DEL CENTRO

- 1) La gestione del Centro Culturale per le Arti Visive, oggetto del presente affidamento, costituisce attuazione degli scopi e delle finalità proprie dell'Associazione come precisati all'art. 3 del relativo Statuto, gestione che si configura quale servizio pubblico rivolto alla crescita culturale della cittadinanza, tramite l'espletamento di tutte le attività concernenti l'organizzazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica e delle arti visive
- 2) L'indirizzo artistico e tutta l'attività posta in essere dall'Associazione dovranno essere effettuate nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) attuazione degli scopi fissati dallo Statuto dell'Associazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio;
  - b) scelte artistiche che contemplino una programmazione di film di qualità e una attività espositiva dedicata principalmente alle Arti del '900 e alla contemporaneità, anche favorendo modalità espressive innovative;
  - c) scelte mirate a valorizzare e promuovere la struttura in un ambito e contesto regionale, nazionale e internazionale;
  - d) ricerca e impostazione della programmazione e delle scelte artistiche secondo forme e modalità atte a consentire l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti;
  - e) coordinamento con i progetti culturali del Comune e, in particolare, nell'ambito dello sviluppo di specifiche iniziative a tema;
- 3) La gestione del Centro Culturale per le Arti Visive, sia per quanto concerne le attività di cui all'art. 11 sia per quanto riguarda i servizi complementari (bar, bookshop, ecc.), potrà essere effettuata sia direttamente dall'Associazione tramite proprio personale dipendente, sia tramite attività prestata da parte dei singoli Associati quali soggetti dotati di autonoma capacità giuridica, sia mediante affidamento a terzi per la gestione di particolari servizi o prestazioni, nonché avvalendosi di consulenze e incarichi professionali in quanto ritenuti necessari e/o



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

opportuni. Nel caso di affidamento a terzi o ai singoli Associati di servizi o prestazioni, l'Associazione resterà sempre e comunque unica responsabile nei confronti del Comune per le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

4) In ogni caso l'Associazione non potrà affidare l'intera gestione del Centro ad altro soggetto, pena la revoca immediata del servizio affidato e la risoluzione automatica della presente convenzione.

5) La gestione del centro dovrà essere effettuata in conformità alla presente convenzione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

#### Art.12 - ATTIVITA' E SERVIZI

1) L'Associazione si impegna ad assumere tutti gli oneri di carattere organizzativo ed economico in relazione alle attività di seguito specificate (intendendosi comunque detta specifica come meramente esemplificativa e non esaustiva):

- a) organizzazione e gestione della programmazione cinematografica annuale presso il Centro;
- b) realizzazione della stagione cinematografica estiva all'aperto in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
- c) ideazione organizzazione di singoli eventi, spettacoli, concerti, incontri musicali, presentazione di artisti e attività similari;
- d) erogazione, gestione e vendita biglietti ed abbonamenti con individuazione relativi prezzi e tariffe;
- e) organizzazione di tutti i servizi connessi all'uso del Centro;
- f) assunzione e gestione di tutta l'attività promozionale, di stampa, di marketing e di ogni e qualsiasi attività tesa a mantenere ed allargare la base degli abbonati, degli spettatori e dell'utenza in generale;
- g) promozione ed organizzazione di corsi, convegni, stage attinenti al settore delle arti visive, attività collaterali, iniziative capaci di allargare e favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
- h) definizione e attuazione in regime di collaborazione con terzi di singole attività o iniziative;

- i) iniziative per le scuole.
- j) ricerca ed espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla acquisizione di contributi, liberalità, sponsorizzazioni tese ad aumentare le entrate del Centro;
- k) gestione dell'attività bibliotecaria in stretto coordinamento con la sezione specializzata della Civica Biblioteca;
- l) ogni e qualsiasi attività o adempimento ancorché non espressamente sopra indicato, purché rientrante tra le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;

#### **ART. 13 - ONERI DI GESTIONE**

1) Oltre alle spese di cui ai precedenti articoli, sono altresì a carico dell'Associazione tutte le spese di:

- a) pulizia;
- b) funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, combustibile, telefono, ecc.). L'Associazione dovrà inoltre provvedere a sua cura, e spese gli adempimenti connessi alla intestazione, a suo nome, dei relativi contratti d'utenza;
- c) imposte, tasse, canoni, diritti e tariffe pubbliche. Tasse, imposte e diritti di pertinenza del Comune quali tassa raccolta e smaltimento rifiuti, diritto affissioni, ecc. verranno applicate alle condizioni più favorevoli all'Associazione, se e in quanto possibile, secondo i regolamenti vigenti.

#### **ART. 14 - ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

1) L'Associazione è tenuta a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi e le disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, e dovrà, in particolare, assicurare il rispetto delle indicazioni riportate nelle seguenti disposizioni:

- a) Prescrizioni del Comando VV.FF e attuazione del D.M. 19/08/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- b) Tutte le prescrizioni fissate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- c) Tutte le prescrizioni fissate dal Comando di Polizia Comunale.

- 2) Dovranno essere osservati tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza, il controllo, la revisione ed il collaudo dei presidi/impianti di estinzione portatili e fissi presenti nella struttura concessa, affinché sia sempre garantita l'efficienza d'uso, nonché tutti gli adempimenti connessi al rinnovo della validità delle certificazioni d'esercizio di prevenzione incendi ed impiantistica in genere.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo, l'Associazione dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni anche in materia fiscale, acquisendo le iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi eventualmente necessari.
- 4) L'Associazione si impegna inoltre a non consentire l'accesso del pubblico nelle sale del Centro di un numero di persone superiore alla capienza massima fissata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ovvero dall'Autorità di pubblica Sicurezza in casi particolari, e a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalle predette Autorità;
- 5) L'Associazione dovrà redigere e aggiornare l'apposito documento di valutazione dei rischi e provvedere all'assolvimento degli obblighi posti a carico del Datore di Lavoro dal D.Lgs. 626/94 e dalle norme ad esso correlate, fermo restando l'obbligo del Comune di fornire all'Associazione tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi al complesso edilizio e tecnologico del Centro medesimo.
- Tutte le attività diverse dalla principale (bar, book shop, mostre, ecc.) che si svolgono all'interno della struttura dovranno comunque essere valutate e considerate, in forma coordinata, all'interno del documento di valutazione dei rischi (art.4 D.Lgs. 626/94) e nel piano di emergenza del concessionario; fermo restando comunque l'obbligo a carico dei diretti responsabili della gestione dei servizi la redazione di un proprio documento di valutazione dei rischi e relativo piano d'emergenza.

#### ART. 15 - RAPPORTI COMUNE/ASSOCIAZIONE

- 1) L'Associazione è tenuta a segnalare al Comune il nominativo del proprio referente sia per quanto concerne gli aspetti tecnici connessi alla concessione, che per gli aspetti gestionali in genere.

Per quanto concerne il Comune di Udine viene designato per gli aspetti tecnici il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, per gli altri aspetti il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Educative e Culturali.



### ART. 16 - PERSONALE PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1) L'Associazione garantisce l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, attraverso l'impiego di personale che risulti in numero sufficiente allo scopo e dotato delle necessarie professionalità.

### ART. 17 - CONTROLLI

- 1) Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, con le modalità ritenute più idonee.
- 2) L'Associazione dovrà consentire il libero accesso agli impianti del personale comunale incaricato delle verifiche di cui al comma precedente e mettere a disposizione gli atti (contratti, fatture ecc.) comprovanti l'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione.

### ART. 18 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 1) L'Associazione risponde direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e cose nell'utilizzo dell'immobile oggetto della presente concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi relativa responsabilità.
- 2) L'Associazione è tenuta a stipulare apposito contratto di assicurazione e garanzia di eventuali danni all'immobile, alle strutture e attrezzature in dotazione (polizza incendio e garanzie complementari, compresa quella relativa agli atti vandalici).
- 3) La polizza dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione comunale, alla quale dovrà essere consegnata una copia.

- 4) L'Associazione si impegna inoltre a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti e fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti.
- 5) A tal fine l'Associazione dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa per danni alle persone o cose derivanti da attività connesse all'utilizzo degli spazi concessi in uso, compresi coloro che utilizzano le strutture per attività di spettacolo o evento culturale, quali artisti, suonatori, organizzatori, promotori di manifestazioni, loro tecnici ed incaricati, il pubblico partecipante allo spettacolo o alla manifestazione.  
In relazione alla polizza di cui sopra la medesima dovrà prevedere espressamente il Comune di Udine quale soggetto terzo.
- 6) L'Associazione si impegna inoltre formalmente a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni alle cose di proprietà di terzi (utenti, pubblico, artisti, tecnici).

#### **ART.19 - ESONERO CAUZIONE**

- 1) In considerazione della natura del soggetto gestore del Centro e delle finalità della presente convenzione, il Comune di Udine rinuncia alla pretesa di disporre di apposita cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.

#### **ART. 20 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

- 1) Il Comune di Udine si riserva la facoltà di revocare l'affidamento del servizio relativo alla gestione del Centro nei seguenti casi:
  - a) nel caso di persistente e reiterata mancata attuazione degli scopi sociali dell'Associazione;
  - b) in caso di recesso del Comune dall'Associazione;
  - c) in caso di riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11;
  - d) in caso di assunzione della gestione diretta del servizio, da parte del Comune

- e) in caso di scioglimento dell'Associazione.
- 2) La revoca dell'affidamento del servizio comporterà, automaticamente, la risoluzione della presente convenzione.
  - 3) La risoluzione avverrà in danno all'Associazione qualora dipendente da inadempimento della medesima.
  - 4) A prescindere dall'ipotesi di cui al c. 3, il Comune si riserva comunque in ogni momento la facoltà di subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui l'Associazione non risulti in grado di garantire la gestione del servizio.
  - 5) Nel caso previsto dal precedente comma, oltre che nei casi di decadenza, e in qualsiasi caso d'inadempienza, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti, sul patrimonio dell'Associazione.

#### ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1) Le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e l'Associazione relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente atto, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo nominato da questi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.
- 2) Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto, ai sensi di legge.

#### ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.
- 2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, per la quale si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A., sono a carico dell'Associazione.